



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.1.2011

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

L'anno duemilatredecim, il giorno quindici del mese di maggio in Venezia-Marghera presso gli uffici del Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, via Paolucci n.34,

tra i Signori:

- **Dott. Vincenzo Alonzi**, Commissario Straordinario Delegato di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.1.2011, con sede presso gli uffici della Regione del Veneto in Via Paolucci, 35, Marghera-Venezia, C.F.: 90151360279;
- **Dott.ssa Odetta Dalla Mora**, nata [REDACTED] e residente a [REDACTED] C.F. [REDACTED]

Premesso che:

- con proprio decreto n. 2 in data 7 febbraio 2012 è stato determinato il fabbisogno di personale al fine di dotare una struttura organizzativa a supporto dell'attività del Commissario straordinario delegato;
- avvalendosi della possibilità prevista dall'art. 7, comma 6, del D. Leg.vo n. 165/2001 il Commissario straordinario delegato ha indetto una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la seguente professionalità: "Esperto nel coordinamento di Struttura complessa";
- con decreto commissariale n. 10 in data 15.5.2013, la Dott.ssa Odetta Dalla Mora è risultata idonea con riferimento a tale procedura, di cui all'avviso pubblicato in data 2.4.2013;

si conviene e si stipula il seguente

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

Il Collaboratore, con il presente contratto, si impegna a favore del Commissario Straordinario Delegato a svolgere le seguenti attività:

- coordinamento dell'attività amministrativa, delle risorse umane, strumentali e finanziarie della Struttura commissariale;
- coordinamento dell'istruttoria e dell'iter dei procedimenti amministrativi correlati all'attività della Struttura commissariale ed alla gestione della contabilità speciale;
- coordinamento dell'istruttoria dei progetti di competenza della Struttura commissariale e dei rapporti con gli Enti realizzatori e gli uffici regionali competenti;

Art. 2 – Modalità di svolgimento della collaborazione

Le suddette prestazioni verranno svolte dal Collaboratore in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro nei confronti del committente, nel quadro, comunque, di un rapporto unitario e continuativo.

Il Collaboratore, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con il Commissario Straordinario Delegato al fine di permettere e



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/1/2011

garantire il regolare svolgimento delle attività come previste dal contratto, garantendo la presenza presso la sede commissariale indicativamente tre volte alla settimana, salvo particolari necessità che richiedano maggiore presenza.

Nel caso in cui si verificano eventi quali malattia o infortunio, non vi sarà a carico del Collaboratore nessun vincolo di prestazione, fino a completa guarigione. In caso di malattia contenuta entro i 45 giorni lavorativi cumulativi non sarà operata alcuna decurtazione del compenso pattuito. Nessun compenso è dovuto per ogni giorno di malattia eccedente i 45 giorni lavorativi.

Il Collaboratore può svolgere attività a favore di altri committenti, purché non presentino incompatibilità con il presente incarico e compatibilmente con l'impegno assunto.

Art. 3 – Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre, per la durata di un anno, dal 1° luglio 2013, ed in ogni caso dal giorno successivo all'apposizione del visto preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti di Roma ove non intervenuto prima di tale data.

Art. 4 – Natura della prestazione

Il Collaboratore dichiara, sotto la propria responsabilità, che le prestazioni di cui all'art. 1 del presente contratto non rientrano nell'oggetto dell'arte o professione eventualmente esercitata dal medesimo. In nessun caso l'attività di collaborazione considerata può valere ad instaurare un rapporto d'impiego, anche temporaneo.

Art. 5 – Compenso

Al Collaboratore, per lo svolgimento dell'incarico oggetto del presente contratto, in relazione all'impegno stimato necessario ed alle esigenze connesse con l'azione commissariale, per la durata di cui all'art. 3, verrà corrisposto un compenso complessivo di € 30.000,00.

Il pagamento sarà liquidato in tre/quattro rate, sulla base della presentazione di una relazione sull'attività svolta.

E' previsto inoltre il rimborso fino ad un massimo di € 2.000,00 per spese di trasferta in conformità alla normativa vigente per i dipendenti pubblici e debitamente documentate, sostenute dal Collaboratore in connessione all'incarico e autorizzate dallo stesso Commissario Straordinario Delegato.

Art. 6 – Risoluzione del contratto

E' ammessa la reciproca risoluzione anticipata del contratto, da comunicarsi in forma scritta, a mezzo Raccomandata con A.R., entro un termine di preavviso di 15 giorni, fatta salva eventuale deroga autorizzata dal Commissario Straordinario Delegato da parte del Collaboratore per sopravvenuta impossibilità di eseguirne il contenuto.

Al Commissario Delegato è data facoltà di dare corso alla immediata risoluzione del rapporto per gravi inadempienze del Collaboratore che possano compromettere la realizzazione dell'incarico.

Nei predetti casi il Commissario Delegato provvederà al pagamento delle prestazioni in misura proporzionale al lavoro svolto e ai risultati conseguiti.

Art. 7 – Responsabilità

Il Collaboratore esonera il committente da qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi natura causati dallo stesso a persone e cose, nel corso dell'esecuzione del presente contratto.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.11.2011

Art. 8 – Privacy

Il Commissario Straordinario Delegato dichiara che i dati relativi al Collaboratore verranno trattati al fine di adempiere a tutte le vigenti disposizioni, comunque applicabili al presente contratto, anche con riferimento alla normativa riguardante la pubblicità dei rapporti di collaborazione ai sensi del D.Leg.vo n. 165/2001 e n. 33/2013.

Art. 9 – Registrazione e bollo

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25, Tabella B, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n.642 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n.131.

Art. 10 – Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto e che non sia possibile comporre in via amichevole, sarà competente il Foro di Venezia. Il presente contratto redatto in triplice copia viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Art. 11 – Condizione risolutiva

Il presente contratto è risolto nel caso di cessazione dell'attività commissariale, con rinuncia per il contraente a qualsiasi compenso e/o richiesta di risarcimento del danno.

Marghera-Venezia, 15 maggio 2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Dott. Vincenzo Alonzi



IL COLLABORATORE
Dott.ssa Odetta Dalla Mora

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile è specificamente approvata la disposizione di cui all'art. 11 – Condizione risolutiva.

IL COLLABORATORE
Dott.ssa Odetta Dalla Mora